

I mutui sarebbero erogati a rate in correlazione allo stato di avanzamento dei lavori e, per quanto concerne quelli garantiti da ipoteca, con le cautele suggerite dalle esperienze acquisite nell'effettuazione di operazioni similari (1^a erogazione: soltanto dopo che le spese, comprensive del valore dell'area, prevista per la costruzione, risultino coperta per non meno del 25%, come per legge; ultima erogazione: pari almeno al 25% del mutuo, da corrispondersi solo dopo l'avvenuta regolare esecuzione del collaudo delle opere e la definitiva liquidazione del contributo statale).

I mutui garantiti con delegazioni potrebbero, invece, essere erogati al 100% anche prima della liquidazione del contributo, data la speciale garanzia che assiste l'operazione.

La Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie dello I.N.A., nelle sedute del 15 settembre e 18 ottobre 1919, ha preso in esame le disposizioni contenute nella citata legge 2 luglio 1919, n° 408 ed ha determinato i criteri che, a suo